

Spett.le
Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale per la crescita sostenibile
E la qualita' dello sviluppo
Divisione IV – qualita' dello sviluppo
CRESS@pec.minambiente.it

Alla Commissione Istruttoria IPPC
cippc@pec.minambiente.it

Al Direttore Generale ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

Oggetto: Enel Produzione S.p.A. – Power Plant South – C.le di Porto Empedocle – D.M. 186 del 19 maggio 2021 di riesame complessivo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. 308 del 19 dicembre 2014, alla società Enel Produzione S.p.A., per l'esercizio della centrale termoelettrica situata nel Comune di Porto Empedocle (AG) - (ID 71/10127) – pubblicato su G.U. n° 134 del 07/06/2021-Comunicazione ai sensi dell'art. 29-decies c.1 del D.Lgs 152/2006

Con riferimento al decreto in oggetto, si invia la presente comunicazione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-decies c.1 del D.Lgs. 152/2006.

Si ritiene opportuno evidenziare le criticità di alcune prescrizioni contenute Parere Istruttorio Conclusivo allegato e quindi la necessità, per quanto in seguito diremo, di una loro revisione.

- 1) Dal suddetto parere emerge che il gruppo PE1 è autorizzato in riserva fredda per un massimo di 1000 ore/anno, in caso di indisponibilità del gruppo PE3, fino al 31/12/2023. Sono stati quindi rideterminati, a partire dal 18 gennaio 2021, i limiti emissivi previsti per tale funzionamento (punto 14 par. 9.5 del PIC).
In considerazione di tali nuovi limiti, il suddetto gruppo non è in grado di funzionare come riserva fredda per sopperire a criticità del suddetto gruppo PE3.
Proprio in considerazione di ciò, avevamo chiesto e riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 17/02/2021 e nella comunicazione ENEL-PRO-15/02/2021-0002538, di poter utilizzare già dal corrente anno il gruppo PE1 come unità di emergenza, con un massimo di funzionamento di 500 ore/anno e nel rispetto dei limiti di cui all'Allegato II parte II parte Quinta del D.lgs. 152/06. Nel parere istruttorio, al punto 15, però, l'utilizzo di tale gruppo come unità di emergenza è stata concessa a partire dall'anno successivo alla pubblicazione del decreto e quindi dal primo gennaio 2022 (punto 15 par. 9.5 del PIC). In conseguenza di ciò, nel periodo 18/08/2021 – 31/12/2021, non è possibile garantire all'unità in questione di ricorrere in emergenza per fronteggiare avarie o indisponibilità del gruppo PE3 con conseguenti gravi rischi sul corretto funzionamento della rete elettrica siciliana, in ragione dell'essenzialità che caratterizza la centrale di Porto Empedocle.
- 2) Con riferimento invece ai VLE previsti per i parametri SO2 e Polveri (punto 19 par. 9.5 del PIC), come già riportato nelle dichiarazioni del Gestore inserite a verbale nella Conferenza dei Servizi del 17/02/2021, si ribadisce che tali VLE non sono applicabili per l'unità PE3 così come non è possibile il loro monitoraggio in continuo previsto alla tabella 12 a pag. 22 del PMC. Infatti per le unità di produzione alimentate esclusivamente a gas naturale, come l'unità in questione, non è prevista la misurazione dei suddetti parametri, né nelle attuali BATC previste dalla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2017, né nella normativa



ambientale vigente (si veda parte V del D.lgs. 152/2006).

In considerazione di quanto sopra riportato riteniamo Vi siano i presupposti per una modifica delle prescrizioni. A tal fine procederemo a inoltrare tempestivamente istanza di riesame parziale dell'AIA.

Ci corre l'obbligo di precisare che, qualora la revisione AIA non dovesse concludersi entro il termine previsto per l'impugnazione del provvedimento, il Gestore, suo malgrado, dovrà procedere a chiedere l'annullamento giudiziale delle prescrizioni sopramenzionate.

Si comunica, inoltre, che si darà seguito all'implementazione del nuovo Piano di Monitoraggio e Controllo secondo le tempistiche indicate all'art.5 comma 1 del provvedimento di riesame e che il cronoprogramma di dettaglio per il pieno adeguamento verrà preventivamente condiviso con gli Enti di Controllo.

Infine, relativamente al versamento previsto all'art. 9 comma 1 del suddetto provvedimento, si trasmette la relativa quietanza di pagamento (Allegato 1), predisposta ai sensi dell'art.6 del Decreto n.58 del 06/03/2017 già trasmessa con nota Enel-PRO-02/02/2021-0001656, precisando che le modalità di monitoraggio prescritte nel nuovo decreto AIA non comportano una variazione della tariffa dei controlli.

Disponibili per eventuali ulteriori informazioni ogni chiarimento ed integrazioni, si porgono distinti saluti.

MICHELE ANTONIO VINCI
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

